



SENT. 263/2024

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI

APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott. Domenico GUZZI Consigliere

Dott. Roberto RIZZI Consigliere

Dott.ssa Luisa de PETRIS Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n.61352** del registro di segreteria proposto dal dott. **SABUSCO GIUSEPPE**, nato il 23 ottobre 1946 a Montelongo (CB) (c.f. SBSGPP46R23F548S), rappresentato e difeso dagli avv.ti Fabio Albino (c.f. LBNFBA64R17B519H) - fabioalbino@pec.giuffre.it - e Giacomo D'Angelo (C.F. DNGGCM80H18A290Z) – pec: avvgiacomodangelo@puntopec.it,-
avverso la sentenza della Sezione giurisdizionale regionale per il Molise n.66/2023, depositata in data 20 dicembre 2023 e notificata in data 19 gennaio 2024.

Esaminati l'appello e tutti gli atti e documenti di causa.

Udita, nella pubblica udienza dell'8 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario dott. Riccardo Giuseppe Carlucci, la rappresentante della Procura

generale, v.p.g. Emanuela Rotolo

Ritenuto in

FATTO

Con la sentenza n. n.66/2023, depositata in data 20 dicembre 2023 e notificata in data 19 gennaio 2024, la Sezione giurisdizionale molisana di questa Corte dei conti, in integrale accoglimento della domanda attorea, ha condannato l'odierno istante, in qualità di Consigliere regionale, capo del gruppo consiliare "Casini - Unione di Centro – UDC" al pagamento della somma complessiva di euro 17.933,71 in favore della Regione Molise, di cui euro 9.933,71 per danno patrimoniale ed euro 8.000 per danno all'immagine, con rivalutazione - *per le illegittime spese dalla data del loro pagamento (in mancanza di precisa conoscenza di tale data, dal 31 dicembre 2012) e per il danno all'immagine dal passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna per il reato di peculato (pag.16 sentenza) - e interessi legali sull'importo dovuto dalla data di deposito della sentenza fino al soddisfo, oltre alle spese di giudizio in favore dello Stato.*

Si legge, tra l'altro, che *"Per l'intervenuta definitiva condanna penale per il reato di peculato del sig. Giuseppe SABUSCO, consigliere regionale del Molise e capo del gruppo politico "Casini-Unione di Centro-UDC" in seno allo stesso Consiglio nell'anno 2012, deve ritenersi accertata ex art. 651 c.p.p. la sua condotta appropriativa dell'importo di euro 9.933,71, pari al totale delle spese risultate non giustificate. L'appropriazione di tale importo, parte delle somme erogate dal bilancio regionale per il funzionamento dell'indicato gruppo nell'anno 2012, rappresenta un evidente danno patrimoniale per la Regione Molise di cui il convenuto, in rapporto di servizio con*

l'amministrazione danneggiata, deve rispondere per il suo illecito comportamento doloso" (pag.14 sentenza).

Dal fascicolo di primo grado risulta che l'odierno istante è stato condannato con la sentenza n.653/19 depositata in data 25 febbraio 2020 emessa dal Tribunale di Campobasso per il reato p. e p. dagli artt.81 e 314 c.p. alla pena di tre anni di reclusione, concesse le attenuanti generiche, con conseguente interdizione perpetua dai pubblici uffici e confisca della somma di euro 9.993,71; inoltre, ne è stata disposta la condanna al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore della Regione Molise, costituitasi parte civile, da liquidarsi in separata sede, nonché alla refusione delle spese di difesa. La Corte d'Assise ha riformato la sentenza rideterminando la pena in anni due e mesi due di reclusione, per il resto confermandone la condanna di primo grado, con conseguente condanna alle spese del grado. La Corte di cassazione, con la sentenza n.20936, depositata il 27 maggio 2022 ha annullato la sentenza di appello limitatamente alla durata della pena accessoria di interdizione dai pubblici uffici, rinviando per il nuovo giudizio sul punto, alla Corte di appello di Salerno, per il resto dichiarando inammissibile il ricorso.

Il dott. Sabusco ha interposto gravame, depositato in data 15 febbraio 2024, sollevando diverse doglianze (*"inapplicabilità retroattiva dei principi normativi e giurisprudenziali posti a fondamento della condanna"*; *"carenza di prova in merito al presunto danno all'immagine ed, in ogni caso, arbitraria quantificazione di tale posta risarcitoria"*) e chiedendo, in via preliminare, di essere ammesso alla definizione del procedimento ai sensi dell'art. 130, comma 2, c.g.c. mediante il pagamento di una somma pari al 70 per cento dell'addebito.

L'istanza è stata respinta con decreto emesso da questa Sezione n.3/2024, depositato in data 19 aprile 2024, in considerazione del connotato doloso della condotta dell'istante e del suo "arricchimento" essendo intervenuta una condanna penale definitiva per il delitto di peculato ex art.314 c.p..

Il dott. Sabusco, con successiva istanza depositata in data 2 maggio 2024, notificata alla Procura generale in pari data, con allegata procura speciale alla sua proposizione conferita ai difensori già officiati ai fini della proposizione del gravame, sottoscritta sia personalmente che dagli avv.ti Albino e D'Angelo, ha dichiarato di voler rinunciare agli atti del giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.110 c.g.c.

La Procura generale ha depositato in data 29 maggio 2024, un atto notificato a mezzo pec in data 3 giugno 2024, con cui ha accettato l'istanza, dichiarando di avere interesse a ottenere il passaggio in giudicato della sentenza appellata; conclusivamente ha chiesto che, previa fissazione dell'udienza, venga dichiarata l'estinzione del giudizio di appello ed il passaggio in giudicato della sentenza appellata.

Gli avv.ti D'Angelo e Albino hanno depositato in data 2 ottobre 2024, un'istanza con cui, preso atto di quanto sopra depositato e del decreto di fissazione dell'udienza pubblica per il giorno 8 ottobre 2024, hanno chiesto il passaggio in decisione del giudizio.

Nell'udienza del giorno 8 ottobre 2024 il v.p.g. Rotolo ha confermato la richiesta di dichiarare estinto il giudizio di appello.

Considerato in

DIRITTO

In via del tutto pregiudiziale va rilevato che il Collegio, pur constatando

l'assenza dei difensori del dott. Sabusco nell'udienza pubblica dell'8 ottobre 2024, ritiene che la controversia possa trovare comunque definizione, senza disporre il rinvio ad altra data, altrimenti previsto dall'art. 196 c.g.c.

Ciò in quanto la *ratio* di tale disposizione del codice di giustizia contabile è chiaramente finalizzata a contemperare sia l'effettività e la regolarità del contraddittorio a tutela del diritto di difesa, sia la ragionevole durata dell'attività processuale a garanzia della celerità ed economicità della funzione giurisdizionale, entrambi i principi codificati dall'art.111, commi 2 e 3, Cost..

Nel caso in esame i difensori dell'appellante, pur non essendo comparsi in udienza, con l'istanza di passaggio in decisione all'uopo depositata hanno però espressamente confermato l'interesse a che il giudizio venga comunque deciso alla luce dell'atto di rinuncia formalizzato in precedenza, per cui, essendo stato garantito il contraddittorio, si ritiene che sussistano le condizioni per decidere la causa, al fine di evitare un rinvio dell'udienza privo a questo punto di qualsivoglia utilità processuale.

Ai sensi dell'art. 110, c.g.c., la rinuncia agli atti può essere fatta in qualunque stato e grado della causa, mediante dichiarazione sottoscritta dalla parte (comma 1) e produce i suoi effetti *“solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme”* (comma 3); *“le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”* (comma 5).

Nel caso in esame, la Procura generale ha accettato la rinuncia al gravame, avanzata dal dott. Sabusco ed ha anche confermato in udienza l'accettazione.

Ne consegue che, ai sensi dell'art. 110, comma 6, c.g.c il Collegio può

Il Funzionario Preposto
Lucia Bianco